

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITA

IL PRESIDENTE

Bari, 1 marzo 1977

Alla Segreteria del Consiglio Regionale

S E D E

000798	3 MAR. 1977	
Cat.	Classe	Fasc.

(Formazione personale
sanitario non medico)

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, allegata alla presente, copia del disegno di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8/4/75, n. 30" approvato dalla IV Commissione Consiliare .

Si fa presente che la I Commissione Consiliare Permanente, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento del Consiglio, ha espresso parere sfavorevole al disegno di legge in oggetto.



(dott. Giuseppe Zingrillo)

dot. Juncaro

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE SANITA

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

8/4/75, n. 30

RELATORE: dott. Giuseppe Zingrillo

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

La necessità di riordinare la formazione del personale sanitario non medico e di disciplinare in modo unitario tutte le attività concernenti la preparazione professionale degli operatori socio-sanitari ha trovato concreta attuazione nella legge regionale 8/4/1975, n. 30.

In verità il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative dello Stato in materia di formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie e di arti sanitarie ausiliarie, di cui all'art. 1, lettera f), del D.P.R. 15/1/1972, n. 10, aveva determinato una fase iniziale di incertezza sulla nuova sistematicità in cui si sarebbero dovute inserire le realtà scolastiche para-mediche già esistenti nella regione.

A soddisfare una giusta esigenza di certezza in materia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare n. 20/5292/1.8.C./6/7 del 19 aprile 1973, ha interpretato la normativa in questione assegnando alle Regioni la competenza primaria ad istituire scuole per personale para-medico.

In questo spirito è stata approvata la legge regionale n. 30 del 1975 che, come affermazione di competenza in conflitto con lo Stato, è da considerarsi come la prima iniziativa regionale nel settore.

La legge n. 30 ha disciplinato l'esercizio delle funzioni regionali in ordine alla formazione degli operatori dettando nuove norme per l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e il relativo finanziamento delle scuole e dei corsi, fatta salva, logicamente, la determinazione dei requisiti di ammissione e delle materie di insegnamento, di competenza statale prevista dall'articolo 6 (Punti 20 e 21) del D.P.R. 14/1/1972, n. 4.

L'esperienza di alcuni mesi dall'entrata in vigore della predetta legge n. 30 ha permesso peraltro di constatare immediatamente la emersione di una serie di problemi che non trovano adeguata soluzione nella disciplina legislativa regionale; anzi, si è rivelata una tipologia di comportamenti che spesso non trovano riscontro nella normativa vigente e che potrebbero essere impediti da una integrazione della legge stessa.

./.

In questa prospettiva, si pone la necessità di identificare le opportune modifiche da apportare alla legge regionale, illustrando per temi il contenuto delle singole disposizioni.

Il presente disegno di legge si ispira, ovviamente, ai criteri informativi della legge regionale 8/4/1975, n.30, confermando la necessità, nella materia di che trattasi, di uno sviluppo realmente controllato e perciò programmato delle strutture scolastiche già esistenti e da istituire.

Tutte le iniziative devono tendere ad una logica unitaria e quindi da verificare non alla luce di esigenze strettamente locali o settoriali, bensì di quelle che emergono dal processo di sviluppo complessivo dei servizi a livello regionale.

I momenti in cui la Regione esercita concretamente la propria funzione programmatica sono quelli del rilascio, del diniego o della revoca della autorizzazione all'istituzione delle scuole e dei corsi e delle determinazioni annuali del numero di studenti da ammettere a ciascuna delle scuole e dei corsi regolarmente autorizzati.

Per quanto riguarda poi i regolamenti delle scuole e dei corsi di qualificazione, la proposta è che sia la Giunta Regionale a predisporre lo schema - tipo dei regolamenti in modo da assicurare criteri di uniformità nella disciplina e gestione delle scuole.

Altra innovazione è la più ampia documentazione da allegare alla richiesta di istituzione della scuola.

Altra esigenza che il presente disegno di legge riconferma è quella di dettare una soluzione uniforme per l'ammissione degli studenti.

Infatti i regolamenti attuali prevedono criteri di selezione assai eterogenei dalla valutazione dei titoli di studio ai test attitudinali, dai colloqui all'ordine cronologico di prestazione della domanda.

Si è ritenuto pertanto che il sistema dell'esame-colloquio davanti al Consiglio di gestione, composto da elementi tecnici, politici e sindacali, offra le maggiori garanzie di serietà.

Il modello gestionale, unico per tutti i tipi di scuola, già sancito dall'art.8 della legge regionale 8/4/75, n.30, trova conferma nel presente disegno di legge che amplia la composizione del Consiglio di gestione, ne

./.

disciplina il funzionamento e ne fissa i compiti relativi.

La presenza obbligatoria, nel Consiglio di gestione di qualunque scuola, del Comune e delle organizzazioni sindacali conferisce alla direzione politico-amministrativa delle attività formative una maggiore sensibilità per le esigenze qualitative e quantitative di tutti i servizi socio-sanitari indipendentemente dalla loro collocazione istituzionale ed una maggiore apertura verso la realtà sociale del territorio.

La composizione del Consiglio di gestione assicura un'ampia autonomia funzionale delle scuole e dei corsi, eliminando così i rischi di gestione a carattere privatistico.

Rimane confermato il principio della necessità del Consiglio di gestione anche nel caso di più scuole e corsi, al fine di fare di tutte le scuole e corsi costituiti da uno stesso Ente un complesso unitario ed al tempo stesso autonomo.

E' prevista, per i componenti del Consiglio di gestione, un'indennità di presenza e, per quelli non residenti nel Comune ove ha sede il predetto Consiglio, compete il trattamento economico di missione.

L'innovazione del presente disegno di legge, rispetto all'art. 10 della legge regionale 8/4/75, n. 30, è che il numero degli assegni di studio non può essere superiore al 50% degli allievi ammessi alla scuola, con esclusione di quelli comandati da altro ente pubblico.

La competenza a fissare l'ammontare annuo dell'assegno di studio è della Giunta Regionale.

L'art. 11 del presente disegno di legge distingue, ai fini del finanziamento, fra enti ospedalieri ed altri enti diversi.

Per i primi, le spese occorrenti per l'impianto, il funzionamento e quant'altro occorre per le scuole o i corsi relativi fanno carico al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera (F.R.A.C.) ai sensi della lettera d) dell'art. 9 della legge regionale 20/1/1975, n. 6.

A favore degli altri enti non ospedalieri, il finanziamento avviene attraverso contributi disposti dalla Giunta Regionale.

Nella disciplina dell'organizzazione interna delle scuole è stata introdotta l'istituzione del libretto personale che documenterà l'intero curriculum

./.

studiorum dell'allievo.

In tema di condizioni degli studenti sono da sottolineare alcune prescrizioni relative all'effettuazione del tirocinio, tendenti ad eliminare alcune distorsioni in atto.

Infatti gli studenti a volte vengono impegnati in attività che non hanno alcun valore formativo, semplicemente per supplire a carenze di personale.

Lo scopo che si prefigge l'art. 14 del presente disegno di legge è quello di trasformare la gestione e l'organizzazione delle scuole esistenti secondo i principi ed il modello stabiliti dalla nuova regolamentazione regionale.

Per quanto attiene alle "sezioni staccate" di scuole operanti nel settore para-sanitario, la proposta è di convertirle in scuole autonome, una volta terminato il corso scolastico in atto.

Il riconoscimento di una indennità oraria in favore dei docenti è rimesso al Consiglio di gestione, d'intesa con l'Amministrazione dell'ente che ha istituito la scuola.

Per l'art. 15 del presente disegno di legge, l'attività didattica potrà essere ricompensata solo se svolta al di fuori dell'orario di servizio ordinario, rientrando l'attività didattica dei sanitari ospedalieri tra i compiti d'istituto di cui all'art. 7 del D.P.R. 27/3/69, n. 128.

Il quantum dell'indennità oraria viene stabilito con provvedimento della Giunta Regionale, anche nei confronti dei docenti non dipendenti ospedalieri.

ART. 1

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 8/4/1975, n. 30, è così sostituito:

" L'istituzione di dette scuole può essere accordata agli enti ospedalieri e agli enti pubblici che offrono valide garanzie di efficiente funzionamento, nonché agli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica che da almeno un ventennio abbiano svolto corsi di formazione professionale di carattere socio-sanitario".

ART. 2

Il secondo comma dell'art.2 della legge regionale 8.4.75, n.30 è sostituito come segue:

"Alla domanda, in carta legale, devono essere allegati

- a) la deliberazione di istituzione della scuola;
- b) il regolamento della scuola adottato secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta Regionale;
- c) il programma delle materie di insegnamento in relazione alla durata ed allo svolgimento dei corsi;
- d) l'elenco per qualifica dei docenti secondo le singole materie di insegnamento;
- e) la descrizione dei locali adibiti a scuola nonchè delle attrezzature e degli impianti con le relative planimetrie;
- f) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili a ciascun corso;
- g) il piano finanziario delle spese occorrenti per l'impianto ed il funzionamento della scuola;
- h) l'indicazione dei servizi presso i quali gli allievi compiranno il tirocinio pratico, qualora l'ente non ne disponga direttamente.

Alla predetta domanda deve altresì, essere allegato il parere del Medico Provinciale competente per territorio, nonchè, nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al precedente punto h), l'attestazione dell'ente presso il quale sarà svolto il tirocinio circa la propria disponibilità in ordine ai servizi da mettere a disposizione degli allievi.

ART. 3

L'art. 3 della legge regionale 8/4/75, n. 30 è sostituito dal seguente:

" Art. 3. Autorizzazione.

La determinazione relativa alla istituzione della scuola, viene assunta dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo regionale di sanità, di cui all'art. 7 della legge regionale 17/8/74, n. 28.

Con ^{la} deliberazione di autorizzazione della scuola viene approvato il relativo regolamento e viene fissato il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun corso, in conformità alle esigenze occupazionali del settore.

A richiesta degli enti interessati, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, può determinare annualmente le eventuali necessarie modificazioni del numero degli allievi da ammettere a ciascun corso.

ART. 4

All'art. 4 della legge regionale 8/4/75, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

" In tale caso i corsi in via di svolgimento, anche se pluriennali debbono essere portati a compimento e la Giunta Regionale potrà disporre che gli stessi vengano completati presso ente diverso da quello presso cui furono inizialmente istituiti ".

ART. 5

L'art.5 della legge regionale 8/4/75, n.30 è sostituito dal seguente:

" L'ammissione alla scuola o al corso, fermo restando il possesso dei requisiti specifici previsti dalle leggi vigenti, è subordinata al superamento di un colloquio, tendente ad accertare l'idoneità del candidato.

Il colloquio viene sostenuto davanti al Consiglio di gestione della scuola."

ART. 6

L'art. 8 della legge regionale 8/4/75, n. 30, è sostituito dal seguente:

" Le scuole di cui all'art. 1 della legge regionale 8/4/75, n. 30, sono gestite da un Consiglio con il compito di assicurarne l'autonomia funzionale.

Esso è unico per tutte le scuole o corsi organizzati dall'ente e può adottare autonomamente anche determinazioni di ordine finanziario nell'ambito dello stanziamento allo scopo assegnato dalla Regione.

Tali provvedimenti sono recepiti dal Consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione da sottoporre ai controlli di legge.

IL Consiglio di gestione della scuola è composto:

- dal Presidente dell'Ente che ha istituito la scuola o un consigliere delegato con funzioni di Presidente ;
- da un rappresentante del Comune in cui opera la scuola, designato dal Sindaco;
- da un rappresentante designato dalla Giunta Regionale;
- da un rappresentante della Federazione Lavoratori Ospedalieri o, in mancanza, dell'organizzazione sindacale più rappresentativa, operante nell'ente che ha istituito la scuola;
- da un rappresentante del Provveditorato agli Studi;
- dal direttore didattico della scuola;
- dal direttore sanitario dell'ente ospedaliero, ovvero, se trattasi di ente diverso, da un direttore sanitario di ospedale.

Il Consiglio di gestione dura in carica cinque anni ed è nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente.

Dècorsi tre mesi dalla richiesta di designazione, il Consiglio di gestione può validamente insediarsi, con la presenza della maggioranza dei componenti.

Svolge le mansioni di segretario un funzionario dell'ente che ha istituito la scuola o il corso, incaricato dal consiglio di amministrazione dell'ente stesso.

Ai componenti del Consiglio di gestione è dovuta una indennità di presenza di lire 10.000 a seduta per non più di dodici sedute annue e per ogni scuola.

./.

SEGUE ART. 6

Per i componenti non residenti nel Comune ove ha sede il Consiglio di gestione compete il trattamento economico di missione dell'Ente di appartenenza, nonché il rimborso delle spese di viaggio.

Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione competerà il trattamento di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato, ai sensi della legge 18/12/73, n.836.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è concessa con provvedimento dell'ente che ha istituito la scuola o il corso".

L'art. 9 della legge regionale 8/4/75, n. 30 è sostituito dal seguente:

" Spetta al Consiglio di gestione:

- la nomina degli insegnanti;
- il controllo del numero delle ore di insegnamento;
- l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;
- lo svolgimento del tirocinio;
- il controllo delle frequenze.

Il regolamento della scuola determina gli ulteriori compiti e funzioni del Consiglio predetto.

ART. 8

All'art. 10 della legge regionale 8/4/75, n. 30, sono aggiunti il terzo e quarto comma:

" Gli assegni di studio saranno determinati in numero non superiore al 50% degli allievi ammessi alla scuola, con esclusione degli allievi comandati da altro ente pubblico.

L'ammontare annuo dell'assegno di studio sarà determinato con deliberazione della Giunta Regionale e sarà corrisposto in via posticipata "

ART. 9

L'art. 11 della legge regionale 8/4/75, n. 30 è abrogato.

ART. 10

L'art. 12 della legge regionale 8/4/75, n. 30, assume il seguente titolo:

" Attribuzione degli assegni di studio ".

Contributi finanziari della Regione.

Le spese occorrenti agli enti ospedalieri per l'impianto ed il funzionamento delle scuole o dei corsi, nonché per l'erogazione delle provvidenze ed assegni di studio di cui all'art.10 della Legge Regionale 8/4/75, n.30, integrato dall'art.7 della presente legge, fanno carico al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi della lettera d) dell'art.9 della Legge Regionale 20/1/75, n.6.

L'erogazione del finanziamento é deliberato dalla Giunta Regionale, sulla base del piano annuale determinato dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.16 della Legge Regionale 20/1/75, n.6.

A favore degli altri enti, la Giunta Regionale potrà erogare, nei limiti dello stanziamento a tale scopo previsto in bilancio, contributi in misura non superiore al 50% delle spese di cui al precedente primo comma.

Libretto personale

All'atto della prima immissione ad una scuola o ad un corso di aggiornamento, ogni studente verrà munito di un libretto personale nel quale sarà documentato il suo curriculum formativo.

Nel libretto personale dovranno essere specificati in particolare:

- il corso o i corsi frequentati, compresi quelli di aggiornamento;
- notizie dettagliate sull'insegnamento pratico ricevuto in ciascun corso;
- i risultati delle prove d'esame sostenute;
- una valutazione delle attitudini personali e professionali dimostrate dallo studente nel corso degli studi.

Il modello del libretto personale è approvato dalla Giunta Regionale e deve essere adottato da tutte le scuole della Regione.

ART. 13

Modalità del tirocinio.

Gli studenti non possono essere impiegati in attività non contemplate nel quadro degli insegnamenti del corso al quale partecipano e prive di valore formativo ai fini della preparazione, nè essere utilizzati in sostituzione o ad integrazione del personale dei servizi presso i quali svolgono il tirocinio.

Riconoscimento delle scuole esistenti e soppressione delle sezioni staccate.

Gli enti che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono scuole o corsi di aggiornamento sono tenuti, pena la revoca dell'autorizzazione, ad adeguarsi alle norme regionali vigenti in materia nel termine di dodici mesi dal la data suddetta.

A tal fine la Giunta Regionale delibera il relativo rico noscimento.

Le sezioni staccate di scuole operanti nel settore parasanitario, al termine dei corsi in via di svolgimento, sono soppresse.

Gli enti presso i quali sono ubicate tali sezioni stacca te possono chiedere, ove siano in possesso dei requisiti richiesti, la ^{loro} conversione in scuole autonome, ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

Indennità oraria di docenza.

Per le scuole o i corsi istituiti da enti ospedalieri, il Consiglio di gestione, d'intesa con l'Amministrazione dell'ente, può disporre, per esigenze assistenziali, che l'attività didattica venga svolta al di fuori dell'orario di servizio ordinario.

In tale caso, al docente competerà esclusivamente un'indennità oraria da stabilirsi con provvedimento della Giunta Regionale.

La Giunta Regionale determinerà, in ogni caso, l'indennità da corrisponderci a quei docenti non dipendenti ospedalieri.

Disposizione finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione del terzo comma del precedente art. 11 si farà fronte mediante iscrizione nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1977 e successivi di apposito capitolo denominato "Contributi a favore di scuole per personale sanitario ausiliario istituite da enti pubblici non ospedalieri".

Con la legge di approvazione di bilancio sarà determinata l'entità dello stanziamento per il rispettivo esercizio finanziario.

det. Dr. Belli

Cap. 307

Art. 7 n. 11 - Form. Prof.

pag. 92

100.000.000

29/7/77

*del bilancio 1977
nel capitolo 307
insomma fare
invece
con es
27/1/77*